

PROTOCOLLO
DELL'ACCORDO DI PARTENARIATO E DI COOPERAZIONE
TRA LE COMUNITÀ EUROPEE E I LORO STATI MEMBRI, DA UNA PARTE,
E L'UCRAINA, DALL'ALTRA

IL REGNO DEL BELGIO,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

L'IRLANDA,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL REGNO DI SVEZIA,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

parti contraenti del trattato che istituisce la Comunità europea, del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

in appresso denominati "Stati membri", e

LA COMUNITÀ EUROPEA, LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA E LA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO,

in appresso denominate "la Comunità",

da una parte, e

L'UCRAINA,

dall'altra,

TENENDO CONTO dell'adesione all'Unione europea, e quindi alla Comunità, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia, avvenuta il 1° gennaio 1995,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

La Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia sono considerate Parti contraenti dell'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, firmato a Lussemburgo il 14 giugno 1994, in prosieguo "l'accordo", e di conseguenza adottano e prendono atto, allo stesso modo degli altri Stati membri della Comunità, dei testi dell'accordo nonché delle dichiarazioni comuni, delle dichiarazioni degli scambi di lettere allegati all'atto finale firmato lo stesso giorno.

ARTICOLO 2

I testi dell'accordo suddetto, dell'atto finale e di tutti i documenti allegati sono considerati redatti anche nelle lingue finnica e svedese. Essi sono acclusi al presente protocollo e fanno fede come i testi nelle altre lingue in cui sono redatti l'accordo, l'atto finale e i documenti allegati.

ARTICOLO 3

Il protocollo è redatto, in duplice esemplare, nelle lingue danese, finnica, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca e ucraina, ciascun testo facente ugualmente fede.

ARTICOLO 4

Il presente protocollo è approvato dalle parti secondo le rispettive procedure.

Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le Parti si comunicano reciprocamente che le procedure di cui al primo comma sono state espletate.

Fatto a Bruxelles, addì dieci aprile millenovecentonovantasette.